

DISEGUALI PER LEGGE

*Quando è più forte l'uomo
e quando è più forte la donna*



Elisa Pazè

Prefazione di
Alessandro Barbero

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

DISEGUALI PER LEGGE

*Quando è più forte l'uomo
e quando è più forte la donna*

Elisa Pazè

**Prefazione di
Alessandro Barbero**

FrancoAngeli

Copyright © 2013 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

A mio figlio
Paolo Cirrincione Pazé

Indice

Prefazione , di <i>Alessandro Barbero</i>	pag. 15
--	---------

Parte I - Un po' di storia

1. Le diseguaglianze prima della Costituzione	» 25
1. La partecipazione alla vita pubblica: le donne non possono votare	» 25
2. La condizione delle donne sposate	» 27
2.1. Il marito è il capo della famiglia	» 27
2.2. I rapporti patrimoniali fra i coniugi: senza dote non si trova marito	» 29
2.3. L'intensità dell'obbligo di fedeltà: l'uomo può tradire, la donna no	» 32
3. La condizione delle zitelle	» 36
4. La condizione delle donne lavoratrici	» 37
2. Il principio di eguaglianza secondo la Costituzione	» 41
1. L'eguaglianza senza distinzione di sesso	» 41
2. Le deroghe costituzionali al principio di eguaglianza fra uomo e donna	» 43
2.1. La tutela dell'unità della famiglia	» 43
2.2. L'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive "secondo i requisiti stabiliti dalla legge"	» 47
2.3. La protezione della maternità	» 50
3. Le eguaglianze raggiunte dopo la Costituzione	» 55
1. La faticosa attuazione dei principi costituzionali	» 55
2. L'accesso alle cariche e agli uffici pubblici	» 56

2.1. Le donne possono diventare magistrato	pag.	56
2.2. Le donne possono entrare nell'esercito	»	59
3. La condizione delle donne sposate	»	60
3.1. Il corpo della donna non è proprietà del marito	»	60
3.2. Il marito non è più capo della famiglia	»	62
3.3. I rapporti patrimoniali fra i coniugi: anche il lavoro casalingo è importante	»	64
3.4. I rapporti patrimoniali dei coniugi verso gli estranei e il fisco	»	66
3.5. Il riavvicinamento in materia di previdenza sociale	»	67
4. Le donne possono fare i lavori da uomo e devono essere trattate allo stesso modo	»	68
4.1. Il diritto delle donne di non essere sottopagate	»	68
4.2. Il diritto delle donne di non essere discriminate	»	70
4.3. La discriminazione indiretta delle donne: l'altezza non conta	»	71
4.4. Il diritto degli uomini di non essere discriminati: anche i maschi possono fare i maestri d'asilo	»	73
5. L'istituzione di organismi di controllo sulla attuazione del principio di parità fra i sessi	»	75

Parte II - Il corpo delle donne e degli uomini

4. La circoncisione è lecita, la clitoridectomia no	»	79
1. Le mutilazioni interne dell'apparato genitale maschile e femminile	»	79
1.1. Gli interventi vietati: la castrazione e l'asportazione di utero e ovaie	»	79
1.2. Gli interventi consentiti: cure farmacologiche, vasectomia e legatura delle tube	»	80
2. Le mutilazioni esterne dell'apparato genitale maschile e femminile	»	82
2.1. La circoncisione	»	82
2.2. La clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione	»	83
3. Le ragioni contrarie all'incriminazione autonoma delle mutilazioni genitali femminili	»	86
3.1. La necessità di rispettare la cultura delle altre etnie	»	86
3.2. L'inadeguatezza della risposta penale	»	88
4. Le ragioni a favore dell'incriminazione autonoma delle mutilazioni genitali femminili	»	89
4.1. Il rispetto della donna è un valore non mediabile	»	90

4.2. L'impossibile giustificazione di queste condotte	pag.	91
4.3. Punire serve	»	93
5. L'uomo non può impedire l'aborto	»	95
1. Gli interessi in gioco	»	95
1.1. Il diritto della madre alla propria salute fisio-psichica e il diritto dell'embrione alla vita	»	95
1.2. Le aspettative di paternità	»	98
2. I soggetti della procedura abortiva	»	100
2.1. La procedura nel caso di donna maggiorenne: il padre può essere sentito solo nei primi tre mesi	»	100
2.2. La procedura nel caso di donna minorenni o inferma di mente: il ruolo del marito	»	103
3. L'uomo ha diritto di essere risarcito? O può almeno chiedere la separazione con addebito a carico della moglie?	»	105
4. È giusto rimettere la scelta abortiva solo alla donna?	»	106
5. È giusto che l'uomo possa non essere consultato?	»	108
5.1. Le ragioni per cui non è riconosciuto un diritto dell'uomo di essere consultato	»	108
5.2. Le ragioni a favore di un diritto dell'uomo di essere consultato	»	111
6. La prostituzione maschile è meno grave	»	115
1. La prostituzione delle donne e dei minori all'epoca dei bordelli	»	115
2. L'attuale considerazione penale speciale della prostituzione maschile	»	116

Parte III - La vita familiare e sociale delle donne e degli uomini

7. La donna assume il cognome del marito e non trasmette il cognome ai figli	»	121
1. L'utilizzo del cognome del marito	»	121
1.1. Dalla perdita del cognome originario al doppio cognome	»	121
1.2. L'utilizzo del cognome del marito dopo la separazione e il divorzio	»	123
2. L'impossibilità per la donna sposata di trasmettere il proprio cognome ai figli	»	125
2.1. Cosa dice (e non dice) la legge	»	125

2.2. La possibilità di chiedere l'aggiunta del cognome materno alla autorità amministrativa	pag.	127
3. La trasmissione del cognome fuori della famiglia legittima	»	130
3.1. Due tendenze contrapposte	»	130
3.2. Il cognome dei figli adottivi	»	131
3.3. Il cognome dei figli nati fuori del matrimonio	»	132
4. Un sistema da modificare	»	135
4.1. Le ragioni del cognome patrilineo	»	135
4.2. I dubbi di incostituzionalità	»	136
4.3. Le timidezze della Corte costituzionale	»	139
4.4. I sistemi costituzionalmente compatibili	»	140
8. Le disparità familiari minori	»	143
1. La donna vedova o divorziata non può risposarsi subito	»	143
2. La donna ha un termine ristretto per promuovere il disconoscimento della paternità	»	145
9. La donna che ha figli non va in carcere	»	149
1. Dagli istituti religiosi e assistenziali ai carceri femminili	»	149
2. La necessità di salvaguardare il rapporto fra i genitori incarcerati e i figli	»	152
2.1. La tutela dei bambini	»	152
2.2. La tutela della funzione genitoriale: il privilegio della figura materna a scapito di quella paterna	»	154
3. Gli strumenti di tutela dei figli con madre o padre incarcerati	»	156
3.1. Ritardare l'ingresso in carcere: il rinvio obbligatorio e facoltativo della pena detentiva	»	156
3.2. Rendere il carcere a misura di madre e di bambino	»	157
3.3. Espiare in tutto o in parte la pena fuori dal carcere: la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno	»	159
3.4. Le case famiglia protette e gli istituti a custodia attenuata	»	161
3.5. Evitare l'ingresso in carcere: l'inapplicabilità della misura della custodia cautelare; il mandato d'arresto europeo	»	163
4. Quando la concessione dei benefici al genitore condannato o incarcerato non giova ai figli	»	165
5. Il trattamento differenziato fra uomo e donna	»	166
10. La donna non può diventare sacerdote	»	171
1. La donna non accede agli ordini sacri	»	171
2. Le altre incapacitazioni per la donna	»	173

3. Le motivazioni del no al sacerdozio femminile	pag. 174
3.1. La scelta di Cristo	» 175
3.2. La tradizione apostolica e il magistero costante della Chiesa	» 176
3.3. Non esercitarono funzioni sacerdotali le profetesse, le vedove e le diaconesse	» 177
3.4. La Bibbia: solo l'uomo è immagine di Dio; responsabile del peccato originale è Eva	» 180
4. Le spiegazioni del no al sacerdozio femminile	» 181
4.1. Gli argomenti simbolici: il sacerdote agisce in persona Christi; Cristo è lo sposo della Chiesa	» 181
4.2. La donna è incapace di culto	» 183
4.3. La donna è chiamata a un diverso e superiore grado di perfezione	» 185
5. Si arriverà al sacerdozio femminile?	» 187
5.1. Il messaggio egualitario di Cristo	» 187
5.2. La Bibbia: sia l'uomo che la donna sono immagine di Dio; sia l'uomo che la donna sono responsabili del peccato originale	» 188
5.3. La storicità del divieto	» 190
5.4. Cristo rappresenta l'intera umanità	» 191
5.5. La donna è pienamente capace di culto e la pretesa diversità di vocazioni maschera una disegualianza	» 193

Parte IV - Il lavoro delle donne e degli uomini

11. I lavori vietati o diversamente disciplinati per le donne	» 197
1. I lavori vietati in assoluto alle donne	» 197
2. I lavori non consentiti durante la gravidanza	» 199
2.1. La donna non può lavorare di notte	» 199
2.2. Altri lavori vietati	» 201
3. La protezione delle lavoratrici da infortuni e malattie professionali	» 202
12. La cura dei figli: i congedi per maternità sono obbligatori, quelli per paternità no	» 205
1. Dall'astensione per maternità ai congedi per maternità e paternità	» 205
2. I congedi per maternità	» 206
2.1. La protezione delle madri lavoratrici dipendenti	» 206
2.2. La protezione delle madri che svolgono lavori atipici o autonomi	» 207

3. Il congedo di paternità	pag. 209
3.1. Il congedo di paternità: l'uomo sta a casa solo se la donna è impedita	» 209
3.2. Il mini-congedo obbligatorio di paternità	» 211
4. Il congedo parentale	» 211
5. Il congedo di maternità e di paternità in caso di adozione o affidamento: anche l'uomo può stare a casa se la donna è d'accordo	» 213
6. Riposi, permessi, congedi per malattia	» 215
7. Entra in scena il padre, ma diminuiscono i servizi	» 216
13. La fine del rapporto di lavoro: le neo-mamme non possono essere licenziate	» 219
1. La patologia: il licenziamento	» 219
1.1. La donna non può essere licenziata perché si sposa	» 219
1.2. La donna non può essere licenziata perché è rimasta incinta e finché il bambino non ha un anno	» 222
2. La fisiologia: il pensionamento	» 224
2.1. Il riequilibrio a favore dell'uomo: la pensione anche per i casalinghi	» 224
2.2. Il riequilibrio a favore della donna: può andare in pensione all'età dell'uomo	» 225
Parte V - L'ultima frontiera dell'eguaglianza: le quote rosa	
14. Le quote rosa nelle imprese	» 229
1. Le azioni positive in genere	» 229
1.1. Cosa sono le azioni positive	» 229
1.2. Il fondamento costituzionale delle azioni positive	» 231
1.3. La faticosa affermazione delle azioni positive nella normativa comunitaria: dal divieto di discriminazione al riconoscimento delle misure preferenziali per le donne	» 234
2. La tipologia delle azioni positive	» 236
2.1. Le azioni positive nel mondo del lavoro dipendente pubblico e privato	» 236
2.2. Le quote rosa nel mondo del lavoro dipendente pubblico e privato	» 237
2.3. Le azioni positive per le imprenditrici: prima e dopo Marisa Bellisario	» 240
2.4. Le quote rosa per le imprenditrici	» 242
3. Pro e contro le azioni positive e le quote rosa	» 243

15. Le quote rosa nelle istituzioni	pag.	247
1. L'introduzione delle quote rosa nella sfera politica	»	247
1.1. La prima stagione delle quote rosa	»	247
1.2. Le modifiche della Costituzione del 2001 e del 2003	»	249
1.3. Le misure introdotte nelle regioni: una lista non può essere composta solo da uomini e non si possono votare solo uomini	»	249
1.4. La legge del 2012 sugli enti locali: almeno un candidato su tre deve essere donna	»	251
2. Le quote rosa fra principi costituzionali e comunitari	»	252
2.1. Le quote rosa sono compatibili con i principi costituzionali?	»	252
2.2. La Costituzione non impone le quote rosa	»	253
2.3. Neanche la normativa sovranazionale e comunitaria impone le quote rosa	»	255
3. I limiti delle quote rosa	»	257
3.1. La disorganicità della normativa	»	257
3.2. La non adattabilità ad alcuni sistemi elettorali e l'impraticabilità per gli organi monocratici	»	258
3.3. La difficoltà di sanzionare l'inottemperanza	»	260
4. Alcune considerazioni di carattere politico	»	262
4.1. Il principio di rappresentatività: quote riservate anche per tutte le categorie emarginate?	»	262
4.2. Le quote rosa servono davvero?	»	263
Postfazione	»	265

Prefazione

di *Alessandro Barbero*

Nella storia della nostra civiltà, mediterranea e occidentale, il rapporto fra i sessi ha sempre costituito un motivo di tensione, di complicazione e di disuguaglianza. È sempre, come sperimentiamo anche oggi, c'è stato uno scarto fra l'assetto strettamente giuridico e i comportamenti socialmente accettati: di solito nel senso che i diritti riconosciuti alle donne dalla legge potevano, e possono tuttora, venire erosi nella realtà quotidiana, col consenso più o meno tacito di tutti.

Se, come ci hanno sempre insegnato, all'origine della nostra civiltà c'è il mondo greco, inventore della politica, della democrazia, della filosofia, è utile – anche se un po' straniante – ricordare che nella società greca la donna era per lo più marginalizzata. Certe élites intellettuali spinsero il disprezzo per la donna fino a cercare di escluderla addirittura dalla sfera dell'amore e della sessualità emotivamente coinvolgente: nel *Simposio* di Platone si sostiene che innamorarsi d'una donna è cosa da gente volgare, un uomo superiore dovrebbe innamorarsi solo dei ragazzi. Sposarsi era necessario, perché un uomo voleva far sopravvivere il proprio sangue e lasciare dei discendenti, ma in tutto ciò la donna era soltanto uno strumento, che una parentela forniva all'altra a questo scopo: l'atto principale del matrimonio era la “consegna” (*ekdosis*) della donna da parte del “signore” (*kyrios*) della donna, il padre o il tutore, al marito, che ne diventava il nuovo “signore”. Aristotele si chiese addirittura se questa prassi significava che la moglie era da equiparare a uno schiavo; concluse di no, ma sul piano terminologico non riuscì a trovare altra espressione se non che la moglie era “comprata” dal marito.

La disuguaglianza fra uomini e donne era assoluta in tutti gli ambiti, ma solo in qualche caso era esplicitata dalla legge. In genere, nelle società del passato è inutile cercare nel diritto la sanzione dell'esclusione della donna dalla partecipazione politica, o della sua subordinazione al marito all'interno della famiglia. Tutto questo appariva così ovvio e naturale che non c'era

alcun bisogno di esplicitarlo, e del resto Elisa Pazé ha constatato che perfino nel regno d'Italia dopo il 1861, se le donne non votavano non è perché la legge elettorale le escludesse, ma perché si era d'accordo nell'interpretare come riservate agli uomini certe formulazioni pur amplissime della legislazione ("tutti"). Storicamente, il diritto diventa rivelatore della disuguaglianza soprattutto quando si entra nell'ambito patrimoniale e contrattuale: e questo perché, mentre nella prassi gli uomini desiderano ridurre la capacità delle donne di gestire la proprietà, risulta però impossibile negare del tutto alle donne la facoltà di possedere – non foss'altro perché un padre che abbia solo figlie femmine desidera poter lasciare loro qualcosa, a costo di mettersi in urto con i suoi parenti maschi. In tutte le società, a partire da quella greca, la disuguaglianza fra uomini e donne emerge quindi a livello giuridico in quell'ambito in cui s'intrecciano famiglia e proprietà, nel campo cioè dei diritti ereditari e del meccanismo dotale.

Eredità e dote del resto erano connesse, perché l'assegnazione della dote a una ragazza al momento del matrimonio era considerata come una liquidazione anticipata della sua porzione di eredità, che la escludeva da ogni rivendicazione successiva. Anche in Grecia la donna che si sposava portava con sé una dote; ma non era lei a gestirla, così come non gestiva qualsiasi altra proprietà che in un modo o nell'altro fosse finita nelle sue mani. L'amministrazione del patrimonio spettava interamente al marito, che era anche il rappresentante legale della moglie in ogni situazione. Ad Atene era previsto che una donna potesse vendere o comprare in proprio solo fino al valore di un *medimnos* d'orzo, equivalente a circa 50 litri: in pratica poteva tenere un banco al mercato, ma se si trattava di acquistare o alienare proprietà terriere dovevano entrare in campo gli uomini.

Il desiderio, assai vivo fra gli uomini greci, di tener lontane le donne dall'amministrazione della proprietà faceva sì che la prassi ereditaria fosse particolarmente penalizzante: la moglie non ereditava dal marito, né recuperava mai la propria dote, perché anche quando restava vedova l'intero patrimonio spettava ai figli, ed era gestito da loro o dai loro tutori. La legge, ripetiamolo, non escludeva in astratto che una donna fosse titolare di una proprietà: era un intreccio di interpretazioni, di consuetudini e di interessi familiari a far sì che in pratica questo diritto non fosse mai esercitato. Va detto però che quando parliamo di Grecia rischiamo di riprodurre soprattutto la situazione, meglio conosciuta, di Atene: in realtà, fra una *polis* e l'altra esistevano differenze anche considerevoli. In una società oligarchica e ferocemente militarista come quella di Sparta c'era, paradossalmente, più spazio per l'eredità e la gestione diretta della proprietà, anche terriera, da parte delle donne, mentre ad Atene, che sperimentò le forme più estreme di democrazia, la sottomissione economica della moglie al marito e ai parenti maschi era totale. Nel tardo IV secolo, dopo che decenni di guerre

sanguinose avevano decimato gli Spartiati, fra il 35 e il 40% della proprietà terriera a Sparta era in mano a donne.

Nel mondo romano, che a un certo punto assorbì anche quello greco ed estese all'intero bacino mediterraneo la propria legislazione, la lettera della legge era meno penalizzante per le donne, ma lo scarto con la prassi effettiva era all'inizio piuttosto significativo. Sulla carta, la donna poteva possedere terra e fare testamento, e non doveva per forza essere rappresentata da un uomo nei contratti o nei processi. Quando un *paterfamilias* moriva senza testamento, l'eredità era divisa in parti uguali fra tutti i figli, maschi e femmine. Sul piano dell'autonomia gestionale, però, anche a Roma la donna rimase a lungo tagliata fuori, proprio come in Grecia. In età repubblicana una donna data in sposa veniva a tutti gli effetti ceduta alla nuova famiglia, e passava sotto l'autorità ("manus") del marito, che gestiva anche il suo patrimonio, compresa la dote.

La donna insomma passava dalla *potestas* del padre alla *manus* del marito; ma in tempi ancestrali, anche in assenza di queste due figure non era previsto che potesse diventare autonoma. I romani non riuscivano a immaginare che una donna potesse cavarsela da sola, senza un uomo a tutelarla, e avevano stabilito che dopo la morte del padre, e perfino dopo l'eventuale emancipazione dalla *patria potestas* col padre ancora vivente, una donna avesse sempre un *tutor* che vegliava su di lei. Attraverso questo meccanismo la parentela maschile esercitava il suo controllo sulla proprietà, evitandone la temuta dispersione.

Fra la tarda repubblica e il principato, però, la società romana conobbe una decisiva trasformazione in senso individualista, poi accentuata con l'avvento del Cristianesimo. Nell'ambito del diritto familiare e patrimoniale, la trasformazione ridusse decisamente la disuguaglianza fra uomo e donna, grazie al progressivo allentarsi dell'ossessione maschile per il totale controllo della parentela sulla terra. Innanzitutto divenne consueto che la donna sposata restasse sotto la *potestas* del padre: in concreto questo accresceva la sua indipendenza, tutelando il suo patrimonio contro eventuali manomissioni da parte del marito. Dopo la morte del padre, o se veniva emancipata, una donna era padrona di se stessa e del proprio patrimonio, e se rimaneva vedova con figli minorenni disponeva dell'intera proprietà familiare. Il ruolo del tutore si ridusse alla sanzione formale dei contratti, mentre di fatto la donna gestiva i suoi beni in proprio ed era padrona di risposarsi senza il permesso del tutore.

Con l'estensione a tutto l'impero della cittadinanza romana (editto di Caracalla, 212) e la progressiva costituzione di un *corpus* di diritto valido per tutta l'estensione dell'impero, poi codificato da Teodosio nel V secolo e da Giustiniano nel VI, l'intero mondo mediterraneo ereditò dunque un sistema giuridico in cui la disuguaglianza fra i sessi era stata ridimensionata alme-

no sul piano dell'autonomia economica e della personalità giuridica; anche se la prassi della vita politica e sociale manteneva ovviamente larghissimi margini di differenza e separazione fra uomini e donne. Ma con le invasioni barbariche il mondo romano d'Occidente dovette imparare a convivere con nuovi venuti le cui regole, riguardo alla donna, erano più arcaiche.

Nelle *leges* dei popoli barbari la donna era concepita essenzialmente come una perpetua minorenni, priva di capacità d'azione autonoma: una ricchezza della famiglia, tutelata da risarcimenti altissimi in caso di aggressione, ma destinata a restare per sempre sotto tutela maschile. Un'inferiorità riflessa anche in norme che di fatto la proteggevano: se una donna entrava senza permesso nel cortile altrui, non si trattava di una vera e propria violazione come se a trasgredire fosse stato un uomo, capace di violenza. Sul piano patrimoniale questa perpetua minorità rispondeva alla preoccupazione ancestrale d'impedire che la donna, gestendo beni in proprio, potesse impoverire il clan familiare. Perciò la donna barbara, così come era accaduto in Grecia e nella Roma arcaica, non poteva agire personalmente in ambito contrattuale e giudiziario, ma al pari dei minorenni e degli schiavi doveva trovarsi sempre sotto la tutela di un uomo, il *mund*, concetto analogo all'antica *manus* romana. Se rimaneva senza parenti, il re era tenuto ad assumere la tutela. Come dichiarò il re longobardo Rotari nel § 204 del suo editto, pubblicato nel 643,

Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum viventem liceat in sui potestate arbitrium, id est *selpmundia*, vivere, nisi semper sub potestate virorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius in mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.

Nella vita quotidiana, la differenza fra la donna romana e la donna barbara si faceva sentire soprattutto nel momento in cui divorziava o rimaneva vedova: la longobarda era sempre soggetta alla tutela di chi possedeva il suo *mund*, detto il *mundaldo*, e non poteva risposarsi senza il consenso dei figli o dei parenti maschi, mentre la romana a quel punto era finalmente padrona di sé. Il re Liutprando rifletté sul caso in cui una longobarda avesse sposato un romano, diventato titolare del suo *mund*: se il marito moriva, decise il re, la vedova non era più soggetta ai suoi eredi e poteva fare quel che voleva, perché sposandosi era diventata romana.

In ambito ereditario, la preoccupazione di tutelare dalla dispersione il patrimonio familiare penalizzava ovviamente la donna, destinata, se si sposava, a passare in un'altra famiglia. Se aveva dei fratelli maschi, la donna non ereditava la terra paterna; solo in mancanza di fratelli legittimi le spettava una quota dell'eredità, che in origine doveva però dividere con i fratelli illegittimi e gli agnati maschi, finché ancora Liutprando non decretò che

in quel caso tutto spettava alle figlie. In compenso, il matrimonio longobardo prevedeva una certa eguaglianza patrimoniale, o almeno una bilateralità degli impegni economici. Lo sposo riceveva dal suocero il *faderfio*, “il pagamento del padre”, di fatto una dote; ma a sua volta doveva intestare alla moglie una quota del suo patrimonio, la *meta*, a cui una volta consumato il matrimonio si aggiungeva il *morgingab*, il “dono del mattino”. Erano regole che in realtà rimandavano a consuetudini arcaiche e per nulla egualitarie, a un’epoca in cui il marito letteralmente acquistava la moglie e la sua dote, e la ricompensava poi dopo la notte di nozze in cui aveva constatato la sua verginità; ma in una società più evoluta come quella in cui i barbari erano venuti a vivere, finirono per costituire paradossalmente le basi perché le donne conquistassero un margine di dignità e di autonomia patrimoniale.

Negli stessi anni in cui Rotari faceva tradurre in latino e trascrivere le leggi dei longobardi, fra gli arabi veniva messo per iscritto il Corano, e con esso un insieme di disposizioni giuridiche relative alla famiglia e alla donna, che rivelano preoccupazioni strettamente analoghe a quelle nutrite alla stessa epoca dai popoli dell’Occidente. Fra gli arabi del deserto, prima dell’Islam, la famiglia era allargata, patriarcale e poligamica. Il Corano intervenne nel campo del matrimonio, del divorzio, della sessualità e dell’adulterio, tentando di regolamentare un settore in cui fino a quel momento la libertà dei maschi era assoluta, e comportava il totale asservimento delle donne. Era usanza sposarsi all’interno del clan, per mantenerne la compattezza; il Corano cerca di moralizzare questa usanza, e proibisce di sposare la vedova del padre o del figlio, la madre, la sorella, la zia, la nipote, la nutrice e le sue figlie, le suocere e le figliastre. Rimanevano le cugine, e infatti a partire da questo momento fra gli arabi desiderosi di sposarsi all’interno del proprio clan sarà comune specialmente il matrimonio fra cugini primi.

La poligamia era profondamente radicata; Maometto la accettò, ma nel suo insegnamento è evidente lo sforzo di migliorare, per quanto possibile, la situazione delle donne all’interno della famiglia poligamica. Sotto l’Islam è permesso avere più mogli, ma il Corano insiste che questa possibilità dipende dalla capacità di mantenerle onorevolmente, e che ogni moglie, dopo la prima notte di nozze, ha diritto a una donazione, che dovrà costituire la sua fonte di mantenimento se dovesse restare vedova o divorziare. Come nel “dono del mattino” del diritto longobardo, il riferimento alla prima notte di nozze era divenuto da un pezzo puramente simbolico; in realtà la donazione era negoziata al momento in cui si decideva il matrimonio.

L’Islam non modifica la natura patriarcale della società, né l’inferiorità della donna nei confronti dell’uomo, ma c’è la preoccupazione di garantire anche alla donna dei diritti. Fra marito e moglie ci devono essere “amore e compassione” (*Corano*, XXX, 20). La donna non è una proprietà del marito e non può quindi passare a un altro uomo insieme con la sua eredità, come